

7) PRESTAZIONI PREVISTE

a) prestazioni principali

Ai fini della determinazione delle prestazioni, trova applicazione il sistema di calcolo previsto dalla legge n. 335 del 1995, che si richiama al principio di una sostanziale corrispettività tra contributi provenienti dagli iscritti e prestazioni spettanti agli aventi diritto alle prestazioni stesse. I contributi, accreditati sui conti intestati agli assicurati, danno luogo, attraverso il processo di capitalizzazione composta, a montanti finanziari che al momento del pensionamento sono trasformati in rendite mediante l'applicazione dei coefficienti attuariali. Il tasso di capitalizzazione, previsto dall'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, applicabile ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dello statuto, è stabilito in misura pari <<alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale>>.

In attuazione delle norme regolamentari, l'Ente garantisce le seguenti prestazioni previdenziali (liquidabili a richiesta dell'interessato):

- una pensione *di vecchiaia o anzianità* all'iscritto che possa vantare, rispettivamente, il duplice requisito di un'età compiuta non inferiore ad anni 65 ed un'anzianità contributiva ad anni 5, ovvero di un'età compiuta di almeno 57 anni ed un'anzianità contributiva non inferiore ad anni 35;
- una pensione *di inabilità* all'iscritto che, dopo almeno 5 anni di contribuzione, abbia subito infortuni o malattie che gli impediscano in modo permanente e totale la capacità di esercitare la professione;
- una pensione *di invalidità* all'iscritto che, dopo almeno 5 anni di contribuzione, per sopravvenuta od aggravata infermità fisica o mentale, veda ridotta a meno di un terzo la propria capacità di esercitare la professione;
- una pensione di reversibilità o indiretta ai famigliari superstiti del pensionato;
- una prestazione in capitale, costituita dall'entità dei contributi soggettivi versati, maggiorata delle rivalutazioni annuali secondo il tasso di capitalizzazione, liquidabile al compimento del 65esimo anno di età all'iscritto che cessi od abbia cessato l'attività professionale senza aver maturato il diritto a pensione diretta od indiretta;
- un'indennità di maternità da corrispondere secondo le modalità e nelle misure previste dalla legge 11 dicembre 1990, n.379.

b) Prestazioni accessorie

Gli interventi assistenziali dell'Ente a favore degli iscritti prevedono altresì l'integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali nei limiti dell'importo dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Disposizioni particolari del regolamento prevedono inoltre l'erogazione del supplemento di pensione, la perequazione automatica delle pensioni, la possibilità della contribuzione volontaria, il riscatto dei periodi lavorativi precedenti, le condizioni di cumulabilità della pensione con redditi di lavoro o con altri trattamenti pensionistici.

c) Misura del trattamento pensionistico

La misura iniziale dei trattamenti pensionistici è determinata trasformando in rendita, mediante l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata al regolamento, il montante dei contributi soggettivi versati nel corso del periodo di partecipazione dell'interessato. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n.335/1995, il montante è composto dalle quote effettivamente versate dall'iscritto incrementate del valore conseguente all'applicazione del coefficiente annuale di rivalutazione previsto dal successivo comma 9 dello stesso articolo.

Tutte le pensioni corrisposte dall'Ente sono rivalutate, con periodicità annuale, secondo le variazioni dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il sistema, come può facilmente dedursi da quanto precede, è sottoposto ad automatismi che agiscono sia sulla base pensionabile, incrementandola secondo l'andamento del PIL, sia sul trattamento già liquidato, incrementandolo annualmente sulla base degli indici ISTAT.

E' evidente che tale sistema può reggere nel tempo a condizione che le maggiori erogazioni derivanti dalle rivalutazioni automatiche siano interamente coperte dai ricavi provenienti dall'investimento del patrimonio finanziario dell'Ente o da contribuzioni aggiuntive o straordinarie da parte degli iscritti.

La questione della tenuta del sistema è trattata in uno specifico paragrafo.

8) CONTRIBUZIONI

Il sistema previdenziale sopra delineato si alimenta:

- a)- del contributo soggettivo obbligatorio (art. 3, comma 1, Reg.) a carico degli iscritti, attualmente commisurato al 10% del reddito professionale imponibile ai fini dell'IRPEF. Reddito che, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335, del 1995, è da considerare fino ad un massimo iniziale, pari a lire 132 milioni nel 1996, annualmente rivalutato secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Nel 2002 tale limite ammontava ad euro 78.507,00. La misura minima del contributo annuo, fissata a lire 800 mila per l'anno 1996, ammontava nel 2002 ad euro 476,00. Tale contributo, aumentato dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n.335/1995, costituisce la base per la determinazione della pensione;
- b)- del contributo integrativo (art. 3 Reg.) a carico dei committenti, ma con obbligo di versamento a carico dell'iscritto. Il contributo è commisurato al 2% del reddito professionale lordo. Anche per tale contributo è stabilita una misura minima annua, che per l'anno 2002 ammontava ad euro 67,00;
- c)- del contributo di solidarietà (art. 3, comma 2, Reg.), a carico degli iscritti, commisurato allo 0,2% del reddito imponibile ai fini della contribuzione soggettiva, con un minimo annuo fissato inizialmente a lire 16.000 ed ammontante per l'anno 2002 ad euro 10,00;
- d)- del reddito prodotto dall'investimento delle disponibilità finanziarie dell'Ente;
- e)- del contributo di maternità, imposto a tutti gli iscritti in misura unica, fissata originariamente a lire 50 mila annue e portata nel corso del 2002 ad euro 50,00. L'aumento di tale contributo si è reso necessario a causa dell'insufficiente copertura della spesa destinata negli anni precedenti al pagamento della relativa indennità.

9) NUMERO DEGLI ISCRITTI

Secondo le previsioni statutarie sono obbligatoriamente iscritti all'EPAP gli iscritti agli Albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, secondo le modalità di iscrizione previste dal regolamento che disciplina le funzioni di previdenza.

L'obbligo di iscrizione sorge quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale, le cui prestazioni richiedano obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo professionale.

La consistenza degli iscritti all'E.P.A.P. al 31 dicembre 2001 e 2002 ammontava, rispettivamente, a 15.998 ed a 17.415, così ripartiti fra le quattro categorie professionali:

	2001	2002
a) Attuari	81	90
b) Chimici	1.883	2.024
c) Agronomi e forestali	6.761	7.387
d) Geologi	7.259	7.912
- Non qualificati	14	2
Totali	15.998	17.415

La consistenza degli iscritti è notevolmente superiore al limite minimo, pari 5.000 unità, fissato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.103 del 1996.

10) PRESTAZIONI RESE

Le prestazioni istituzionali, nel primo triennio di funzionamento dell'Ente, hanno riguardato prevalentemente l'erogazione dell'indennità di maternità, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 379. L'entità delle altre prestazioni previdenziali (pensione di vecchiaia, assegno e pensione di invalidità e inabilità), potendo essere erogate soltanto dopo il versamento di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, è stata assai modesta.

Nel prospetto che segue sono indicati i dati, distinti per esercizio finanziario, relativi alle prestazioni rese dall'Ente negli esercizi dal 2000, 2001 e 2002. La spesa è indicata in milioni di lire per l'esercizio 2000 ed in migliaia di euro per i restanti esercizi.

	Ind. di maternità	Pensioni	Rest. Capit.
Esercizio 2000	L. 203,7	L. 0,0	L. 160,0
Esercizio 2001	€ 154,5 = L. 299,2	€ 0,0	€ 0,0
Esercizio 2002	€ 673,9	€ 23,0 (n.41 pen.)	€ 51,0

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità è costituito un apposito fondo, al quale è destinato il versamento del relativo contributo, allocato nelle Passività dello stato patrimoniale.

L'andamento dell'importo della spesa per l'erogazione della predetta indennità risulta crescente nel triennio considerato.

Nel corso dell'esercizio 2001 è stata erogata anche l'indennità relativa agli anni precedenti, per un importo complessivo di lire 1.171,4 milioni. A causa dell'insufficienza del relativo fondo, la parte eccedente è stata addebitata agli iscritti. Nel corso del 2002, il contributo per l'indennità in parola è stato elevato ad euro 50. Tale aumento ha consentito di far fronte alle nuove richieste di indennità, di eliminare il saldo negativo degli esercizi precedenti e di effettuare un modesto accantonamento nel relativo fondo.

11) ASSETTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Sotto l'aspetto meramente contabile, la gestione previdenziale dell'Ente e le singole gestioni delle varie categorie risultano articolate nei seguenti conti e fondi:

- a)- un fondo, ripartito per categoria professionale, che accoglie i contributi soggettivi, suddiviso in conti individuali intestati a ciascun partecipante ed alimentato, oltre che dai contributi soggettivi, dalle maggiorazioni degli stessi, connesse al processo di capitalizzazione collegato all'incremento del PIL;
- b)- un conto pensioni, (o fondo di riserva denominato conto pensioni), ripartito per categoria e diviso a livello individuale, nel quale confluiscono, all'atto del pensionamento, i conti individuali degli iscritti nonché le somme necessarie ad integrare i conti stessi e le pensioni. Da tale fondo sono prelevate le rate di rendita da corrispondere al pensionato. L'ammontare del fondo pensioni a fine esercizio, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dello statuto, deve risultare almeno pari a cinque volte il volume delle prestazioni erogate nel corso dello stesso esercizio;
- c)- un conto (o fondo), ripartito per categoria ma indiviso a livello individuale (art. 18, comma 3, dello statuto), che accoglie la contribuzione integrativa, con il quale si provvede alla copertura delle spese di gestione, nonché alle integrazioni dei conti individuali, delle pensioni e, ove occorra, del conto pensioni, come previsto dall'articolo 19, comma 2, dello statuto;
- d)- un fondo di solidarietà, alimentato dai contributi di solidarietà (art. 18, comma 4, dello statuto) e destinato a fronteggiare eventuali situazioni di difficoltà in cui vengano a trovarsi nel tempo le singole gestioni categoriali;
- e)- un fondo di riserva, destinato ad accogliere l'eventuale differenza positiva tra il reddito realizzato in seguito all'investimento dei fondi (o conti) individuali e le quote di capitalizzazione accreditate agli stessi.

12) BILANCIO TECNICO

L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.509 del 1994 dispone che << la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale>>.

In ossequio a tale disposizione, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, all'inizio dell'anno 2002, ha conferito ad un professionista esterno l'incarico di redigere il primo bilancio tecnico dell'Ente stesso. Tale documento, riferito alle posizioni degli iscritti al 31 dicembre 2001, è stato presentato dall'incaricato in data 8 luglio 2002 ed è stato recepito dall'Ente con la deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale n. 6/2003 in data 14 febbraio 2003. Le previsioni gestionali si riferiscono al periodo 2002-2041.

Il bilancio tecnico, come emerge dalla relazione introduttiva, è stato formulato nel rispetto del << principio di sostanziale corrispettività tra contributi (soggettivi) versati e prestazioni spettanti>> e sulla base dei coefficienti di trasformazione contenuti nella tabella A allegata al regolamento previdenziale ed assistenziale dell'Ente.

La misura iniziale dei trattamenti pensionistici viene determinata trasformando in rendita, sulla base dei coefficienti contenuti nella citata tabella, il montante dei contributi soggettivi versati nel corso del periodo di iscrizione dell'interessato. Il montante è composto dall'entità dei contributi effettivamente versati dall'iscritto e dal valore derivante dalla capitalizzazione annuale prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge n.335/1995.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della citata legge, il tasso di capitalizzazione a favore dei titolari dei conti individuali è stabilito in misura pari <<alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare>>.

Tale incremento, come si vedrà più avanti, non ha trovato adeguata copertura negli introiti provenienti dagli investimenti delle risorse finanziarie dell'Ente relativamente agli esercizi 2001 e 2002.

Il bilancio tecnico, come evidenziato nella relazione, non riguarda la gestione della indennità di maternità, in quanto, seppure obbligatoria e disciplinata da specifiche disposizioni di legge, ad avviso del compilatore, << è da considerarsi accessoria rispetto alla forma assicurativa invalidità-vecchiaia-superstiti ed avulsa dalla stessa in

quanto meramente assistenziale ed organizzata in regime di ripartizione pura a prestazioni definite>>.

13) OSSERVAZIONI SULLA TENUTA DEL SISTEMA

a) Proiezioni risultanti dal bilancio tecnico

Oltre alla dinamica demografica, che ipotizza, fra l'altro, l'invariabilità nel tempo della consistenza numerica degli iscritti, le basi sulle quali sono state effettuate le proiezioni dei valori economici contenuti nel documento tecnico sono costituite: a) dal valore del tasso annuo di inflazione, applicabile alle pensioni, che, partendo dal 2% del 2002, dovrebbe scendere, secondo i compilatori del bilancio, all'1% nel 2005; b) dal tasso annuo di capitalizzazione dei contributi soggettivi, che per l'anno 2002 è stato stimato pari al 4,60%; c) dai presunti incrementi dei redditi professionali; d) dal tasso di redditività degli investimenti, che, al netto delle spese, è stato stimato pari al 3,75%.

Per quanto attiene all'andamento del tasso di inflazione e del tasso di capitalizzazione, i relativi indici sono stati dedotti dai documenti programmatici del Governo. Per quanto attiene, invece, al tasso di redditività degli investimenti, in assenza di un organico piano di investimento delle risorse finanziarie disponibili, i compilatori del documento tecnico hanno tenuto conto dell'andamento del mercato finanziario e delle notizie desunte dalla relazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2002.

La differenza tra il tasso di capitalizzazione, pari al 4,60%, ed il tasso di redditività degli investimenti, pari al 3,75%, non consentirà, secondo quanto è precisato nella relazione al bilancio tecnico, di costituire il fondo di riserva previsto dall'articolo 12, comma 7, del regolamento. In tale fondo dovrebbe infatti confluire la parte del ricavo degli investimenti, al netto delle spese di gestione, non utilizzata per coprire il costo conseguente alla capitalizzazione dei fondi individuali del contributo soggettivo. Nel bilancio tecnico viene pertanto ipotizzato l'utilizzo di altre fonti finanziarie (contributo integrativo) per coprire parte dell'incremento del contributo soggettivo.

In ogni modo, l'equilibrio contabile della gestione, secondo quanto emerge dallo stesso documento, è stato ottenuto attualizzando al 31 dicembre 2001 le attività, ivi compreso il tasso annuo di interesse pari al 3,75%, e le passività, costituite dal costo delle prestazioni istituzionali e dalle spese di gestione.

b) Fenomeni che potrebbero incidere negativamente sull'equilibrio della gestione finanziaria.

Senza entrare nel merito delle previsioni risultanti dal bilancio tecnico, previsioni che, in quanto tali, difficilmente potranno coincidere con la realtà gestionale, sembra opportuno, tuttavia, segnalare alcuni fenomeni che, se non tenuti sotto costante osservazione nel tempo, potrebbero incidere negativamente sull'equilibrio economico-finanziario dell'Ente.

L'andamento del tasso di inflazione, contrariamente a quanto era stato ipotizzato nei documenti programmatici del Governo a partire dal 2001, ha ripreso successivamente a salire, raggiungendo, nel mese di settembre 2003, valori assai vicini al 3% su base annua. Allo stato, in considerazione del limitato numero di pensionati, gli effetti di tale incremento sulla situazione finanziaria dell'Ente saranno assai contenuti.

Il tasso di rendimento degli investimenti, ipotizzato nel documento tecnico pari al 3,75%, al netto delle spese di gestione, sembra troppo elevato se si tiene conto dei dati del bilancio consuntivo dell'esercizio 2002 e del persistente andamento decrescente dei tassi di interesse dei titoli di Stato e degli altri titoli che garantiscono la conservazione del capitale investito.

Entrambi i menzionati fenomeni potrebbero, in un prossimo futuro, mutare direzione. Ma allo stato, appare assai difficile che l'entrata derivante da tale cespite possa essere sufficiente a compensare gli incrementi delle pensioni, incrementi connessi all'andamento dell'indice inflazionistico, che sarà certamente superiore all'1% previsto a partire dal 2005, ed alla capitalizzazione composta dei versamenti del contributo soggettivo degli iscritti.

Il tasso di capitalizzazione effettivo, pari al 4,3679% per 2002, è notevolmente superiore al tasso di interesse degli investimenti finanziari, al netto dei costi di gestione.

In assenza di risorse finanziarie o patrimoniali di esclusiva proprietà dell'Ente, le risorse investite sono quelle risultanti dalla sommatoria dei versamenti effettuati dagli iscritti, al netto cioè delle rivalutazioni annuali conseguenti all'applicazione del tasso di capitalizzazione. Si tratta, in questo caso, di incrementi meramente virtuali, ai quali non corrisponde alcun valore reale utilizzabile dall'Ente.

Ora, ponendo che all'inizio della gestione dell'Ente possa essersi verificata una esatta corrispondenza tra le somme complessivamente versate dagli iscritti a titolo di contributo soggettivo e quelle investite dall'Ente in titoli mobiliari, risulterebbe comunque un notevole divario tra l'ammontare dei ricavi derivanti dagli interessi attivi, al netto delle spese per la loro gestione, ed il valore complessivo della capitalizzazione

dei fondi degli iscritti, atteso che il tasso di capitalizzazione, applicato allo stesso importo del capitale investito, è più elevato del tasso di interesse.

c) Insufficienza dei ricavi provenienti dagli investimenti finanziari a coprire il costo connesso all'incremento automatico dei fondi individuali del contributo soggettivo relativamente all'esercizio 2002.

A pagina 39 del bilancio consuntivo dell'esercizio 2002 è precisato che, per lo stesso esercizio, <<gli investimenti effettuati hanno prodotto un rendimento netto di 2.565.424,83 euro, pari al 56% dell'importo necessario per la rivalutazione del fondo contributo soggettivo. Il ricorso al contributo integrativo ai fini della predetta rivalutazione ammonta quindi a 2.015.109,90 euro>>.

Il ricavo per il contributo integrativo, come emerge dal conto economico, è stato di euro 6.588.284,04. Poco più del 30% di tale importo è stato pertanto utilizzato per compensare la rivalutazione del fondo "contributi soggettivi". La restante parte del contributo integrativo, ammontante ad euro 4.573.174,14, è inferiore ai costi di gestione, comprensivi degli ammortamenti, delle svalutazioni e perdite su titoli, ammontanti ad euro 4.961.452,43, che dovrebbero essere invece interamente coperti con il ricavo del contributo integrativo. La differenza fra i due importi è pari ad euro 388.278,29, che è stata facilmente coperta con le risorse finanziarie provenienti dagli esercizi pregressi, durante i quali le spese gestionali sono state pressoché inesistenti e non ha trovato applicazione la rivalutazione automatica del contributo soggettivo. Va inoltre rilevato che l'obbligo di pagare i contributi per gli iscritti risale al 1996, mentre le spese di gestione hanno avuto decorrenza dal 2000 e la menzionata rivalutazione automatica dal 2001. E' evidente che tale situazione, in assenza dei costi derivanti dall'adeguamento automatico della spesa pensionistica, è conseguenza di circostanze irripetibili. Per il futuro l'Ente potrà fare affidamento soltanto sulle risorse ordinarie di competenza dei singoli esercizi, costituite, prevalentemente, dal contributo integrativo, finalizzato peraltro anche alla copertura dei costi di gestione, e dal ricavo degli investimenti del patrimonio finanziario.

d) Possibili anomalie gestionali derivanti dal sistematico ricorso al contributo integrativo per garantire la copertura economica dell'incremento automatico di quello soggettivo.

Il ricorso al contributo integrativo per la copertura di "eventuali integrazione dei montanti" dei conti individuali è consentito dall'articolo 19, comma 2, dello statuto. Secondo la norma statutaria l'utilizzo del contributo integrativo per tale finalità dovrebbe avere un carattere eccezionale, dovendosi ritenere sufficiente a tale scopo l'apporto complessivo degli altri strumenti, ed in particolare di quello rappresentato dagli investimenti finanziari.

Sennonché, la resa media netta degli investimenti, specialmente durante l'attuale fase congiunturale, potrebbe risultare ancora per molto tempo inferiore al tasso di capitalizzazione applicato ai contributi "soggettivi" versati dagli iscritti, anche se tale indice ha avuto nel corso degli anni un andamento decrescente (1997=5,5871; 1998=5,3597; 1999=5,6503; 2000=5,1781; 2001=4,7781; 2002=4,3679) , ma comunque superiore al tasso di interesse degli investimenti finanziari garantiti dal rischio di perdita del capitale investito.

Inoltre, il tasso di capitalizzazione va applicato non già sull'entità delle somme effettivamente versate dall'iscritto, bensì sul montante risultante al termine del precedente esercizio, che è formato, come accennato, dagli effettivi versamenti del contributo soggettivo e dagli importi virtuali derivanti dalle precedenti capitalizzazioni.

In altri termini, mentre il valore del fondo individuale progredisce annualmente secondo il metodo composto e senza alcuna interruzione temporale, il reddito delle risorse finanziarie, anche in presenza di un adeguato piano degli investimenti, è sottoposto all'alea dell'andamento dei tassi di interesse, alle oscillazioni dei valori di borsa ed ai periodi di tempo, più o meno lunghi, necessari per le operazioni di reinvestimento.

Nello stato patrimoniale dell'esercizio 2002 risulta che gli investimenti finanziari ammontano ad euro 126.110.658,25, mentre il valore del fondo di accantonamento per prestazioni istituzionali, alimentato dal contributo soggettivo, ammonta ad euro 135.216.382,93, con uno scarto di euro 9.105.702,58; importo questo di poco superiore a quello derivante dalla rivalutazione applicata negli anni 2001 e 2002, che ha generato un importo complessivo di 8.219.902,30.

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2002 ammontavano ad euro 5.232.849,03. Sommando tali disponibilità agli investimenti finanziari, si ottiene un importo di euro 131.343.507,28, che è comunque inferiore a quello del fondo di accantonamento per prestazioni istituzionali. Peraltro l'importo delle disponibilità liquide, costituite

prevalentemente da depositi bancari, non sembra eccessivo rispetto alle ordinarie esigenze gestionali dell'Ente.

Da quanto precede risulta che l'Ente difficilmente raggiungerà l'obiettivo di poter investire in titoli del debito pubblico od in altri prodotti finanziari un importo pari o superiore a quello sul quale va calcolato l'indice di rivalutazione previsto dall'articolo 1, comma 9, della citata legge n.335 del 1995.

La difficile situazione economico-finanziaria dell'Ente, attualmente derivante soltanto dall'insufficiente copertura degli effetti economico-finanziari prodotti dall'istituto della capitalizzazione automatica del contributo soggettivo, potrebbe aggravarsi nel tempo, man mano che aumenterà la spesa per il pagamento delle pensioni. Tale spesa è infatti soggetta alla rivalutazione annuale in base all'andamento degli indici ISTAT.

Il ricorso al contributo integrativo per coprire il costo della capitalizzazione del contributo soggettivo da eventuale, come prevede la citata norma statutaria, potrebbe diventare permanente a causa della inesistenza di sufficienti fonti di entrata stabili e sicure.

e) Irrilevanza dell'aumento del reddito imponibile degli iscritti ai fini della copertura del costo della capitalizzazione del contributo soggettivo..

Come già precisato, gli iscritti, oltre al contributo soggettivo, pari al 10% del reddito imponibile IRPEF, sono tenuti al versamento del contributo integrativo a carico dell'utenza, pari al 2% del reddito professionale lordo, ed al contributo di solidarietà, pari al 2 per mille del reddito imponibile. Tali ulteriori contribuzioni sono destinate, prevalentemente, al pagamento delle spese di gestione, comprese quelle di funzionamento dell'Ente, e ad integrare eventuali perdite subite da alcune gestioni categoriali che fanno capo all'Ente stesso.

L'incremento, nel tempo, del reddito imponibile degli iscritti non modifica il rapporto esistente tra i menzionati automatismi, ma ne amplifica le anomalie, in quanto, anche in un periodo caratterizzato da un modesto tasso di interesse, come quello attuale, l'Ente è comunque tenuto ad attribuire agli iscritti un valore aggiuntivo, rispetto all'entità dei versamenti effettuati dai medesimi, commisurato all'andamento del PIL., indipendentemente dall'andamento della redditività delle maggiori risorse disponibili.

E' pur vero che l'incremento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF degli iscritti comporta anche un incremento del contributo integrativo e di quello di solidarietà.

Tuttavia, in considerazione delle loro specifiche finalità ed in presenza di un andamento crescente dei costi di funzionamento dell'Ente, le maggiori entrate potrebbero ancora risultare insufficienti a compensare il divario, già esistente, tra il valore annuale delle capitalizzazioni e l'importo complessivo dei ricavi provenienti dagli investimenti finanziari.

f) Inosservanza del principio della "corrispettività" tra contribuzioni e prestazioni;

Il sistema, come accennato, fa affidamento, per quanto attiene all'ordinaria copertura della spesa per gli incrementi automatici, al rendimento degli investimenti finanziari. Tanto che il regolamento prevede anche un apposito fondo al quale dovrebbero confluire le differenze positive tra le risorse provenienti dagli investimenti finanziari ed il valore dell'incremento complessivo dei fondi individuali, legato all'andamento dei valori del PIL.

All'atto dell'emanazione della legge di delega gli investimenti in titoli mobiliari garantivano rendite notevolmente più elevate di quelle attuali e su tale prospettiva sono stati previsti gli automatismi cui si è fatto cenno, nella convinzione che i loro effetti economico-finanziari sarebbero stati facilmente compensati dai ricavi, sempre più elevati, provenienti dagli investimenti stessi.

Il sistema è stato studiato tenendo conto dell'andamento crescente, o quantomeno stabile, sia del tasso di interesse che del PIL; di conseguenza, l'inversione di tendenza del tasso di interesse, se si protrarrà per un ampio lasso di tempo, potrebbe causare seri problemi alla tenuta del sistema stesso.

Il ricorso continuo e sistematico al contributo integrativo per la copertura di una parte dei costi derivanti dalla capitalizzazione del contributo soggettivo, come operato negli esercizi 2001 e 2002, oltre a non essere pienamente in linea con la citata norma regolamentare, è anche lesivo del principio della "corrispettività" tra i versamenti effettuati dal singolo iscritto e le prestazioni al medesimo spettanti. Si verifica, in realtà, una sostanziale distribuzione di una parte del contributo integrativo a favore degli iscritti appartenenti alla stessa categoria, in misura direttamente proporzionale all'entità di ciascun fondo individuale. Da tale intervento risultano particolarmente beneficiati gli iscritti che hanno un maggiore deposito presso l'Ente a titolo di contributo soggettivo.

Si verificano, in tal modo, gli effetti di un criterio di solidarietà a favore dei fondi individuali più elevati, i quali, producendo maggiori aumenti annuali a titolo di capitalizzazione, assorbono maggiori risorse necessarie per la loro copertura. Tale fenomeno si verifica in quanto non esiste alcun rapporto diretto tra la misura del

contributo integrativo versato dall'iscritto e l'entità della sua rendita vitalizia; rendita che resta ancorata al montante del contributo soggettivo.

14) SITUAZIONE FINANZIARIA

A) Aspetti generali

Per la disciplina della tenuta della contabilità dell'Ente si applicano in via sussidiaria le norme del codice civile, per quanto non espressamente previsto al riguardo dallo statuto.

Nello statuto sono stabiliti alcuni principi fondamentali circa la competenza alla redazione ed all'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo), i relativi termini e la durata annuale, l'osservanza del principio di equilibrio della gestione economico-finanziaria e l'indicazione della riserva legale prevista dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994, la revisione contabile.

E' altresì disciplinata la composizione del patrimonio (valori mobiliari, immobiliari e quote di partecipazioni in società) e la provenienza delle entrate di bilancio.

E' prevista la redazione del bilancio di previsione e del piano di impiego dei fondi disponibili, intendendo per tali le somme eccedenti l'ordinaria liquidità di gestione.

Il conto consuntivo si compone del conto economico, che espone il risultato dell'esercizio per costi e ricavi, dello stato patrimoniale, che evidenzia, fra l'altro, il valore del patrimonio netto, e della nota integrativa.

Al conto consuntivo sono allegati, inoltre, le relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio sindacale. Al conto consuntivo dell'esercizio 2002, oltre ai menzionati documenti, sono allegati prospetti dimostrativi del movimento finanziario, delle modalità di utilizzo del contributo integrativo e dei fondi in cui si articola il patrimonio netto.

Il conto consuntivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, dello statuto, è compilato dal consiglio di amministrazione entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ed è approvato entro il successivo 30 aprile dal consiglio di indirizzo generale. Il conto consuntivo è poi trasmesso alle amministrazioni vigilanti per l'approvazione di competenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994. Il conto consuntivo è sottoposto a revisione e certificazione da parte dei soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.